



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI. SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Supplemento ordinario n. 188;

VISTA, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) del TFUE in cui, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione importa il diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d. lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;



IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del signor Andrea Violet, cittadino di nazionalità italiana, nato a Milano il 04 aprile 1980, volta ad ottenere, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento della qualifica professionale, conseguita in Francia, per l'esercizio in Italia dell'attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l'esperienza professionale maturata in Francia dall'interessato, in maniera non continuativa, dall'1 aprile 2019 al 20 agosto 2022 (complessivamente 2 anni e 11 mesi), in qualità di lavoratore subordinato, nella mansione di barista, presso diverse imprese del settore;

CONSIDERATA, in particolare, l'esperienza professionale maturata dall'interessato presso la ditta SARL CAFE LOMI, dal 28 agosto 2019 al 30 settembre 2020 (13 mesi), comprovata mediante il contratto di lavoro, le buste paga, dalle quali emerge la durata del rapporto lavorativo e le dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020, che attestano il versamento dei contributi da parte della suddetta ditta;

CONSIDERATO che tra i compiti affidati all'interessato figurano la vendita e la preparazione delle bevande, la preparazione, la cottura e la vendita della pasticceria e la preparazione e la vendita dei piatti inseriti nel menù;

CONSIDERATA, altresì, l'attività lavorativa svolta dall'interessato presso la ditta LOUTSA PARIS, dal 3 novembre 2020 al 30 luglio 2021 (9 mesi circa), comprovata mediante le buste paga, dalle quali emerge la durata del rapporto lavorativo e le dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, che attestano il versamento dei contributi da parte della suddetta ditta;

CONSIDERATA, infine, l'esperienza professionale maturata dall'interessato presso la ditta LOUIS PFAFF ET COMPAGNIE, dal 23 febbraio 2022 al 20 agosto 2022 (6 mesi), comprovata mediante il certificato di lavoro destinato all'occupazione, il contratto, le buste paga, dalle quali emerge la durata del rapporto lavorativo e la dichiarazione dei redditi 2022, che attesta il versamento dei contributi da parte della suddetta ditta;

CONSIDERATO che l'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a confrontare la formazione del richiedente con quella richiesta dalla legislazione nazionale di settore, tenendo conto della sua esperienza professionale e di eventuali formazioni complementari;



CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti, l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Francia coincide con quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, e ss.mm.ii., dal momento che la normativa italiana consente l'esercizio della suddetta professione al soggetto che per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, ha prestato la propria opera presso imprese nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti;

CONSIDERATO che l'interessato ha documentato il possesso dei requisiti di onorabilità mediante il Certificato del Casellario giudiziale, n.168805/2023/R, rilasciato, il 29 dicembre 2023, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art 45, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, di poter accogliere la domanda di riconoscimento della qualifica professionale, conseguita in Francia, per l'esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell'attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, senza necessità di misure compensative, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE);

SENTITE le associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato in data 19.11.2023 tramite bonifico bancario, eseguito da BNL, BNP PARIBAS alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al signor Andrea Violet, cittadino di nazionalità italiana, nato a Milano il 04 aprile 1980, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è riconosciuta la qualifica professionale, citata in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, e ss.mm.ii., senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: www.mimit.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco Romeo